



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Analisi e politiche fiscali

Controllo dell'applicazione del diritto comunitario e degli aiuti di Stato / fiscalità diretta

Bruxelles, 13 JAN, 2009

TAXUD E3/BZ D(2009) 32025

RG/sd - IN/abp/07/4239 precl

Associazione Italiana Dottori  
Commercialisti Commissione di Studio  
per l'Esame della Compatibilità  
Comunitaria di Norme e Prassi Tributarie  
Italiane  
Via Fontana 1  
I- 20122 Milano

Alla c/a Presidenti Dott. J.Holzmilller e A.Zonca

**Oggetto: Tassazione dei dividendi "provenienti da paesi a fiscalità privilegiata".  
Vs. reclamo 2007/4239 del 26.2.2007**

Egregi Presidenti,

faccio seguito alla Vs. corrispondenza del 21.4.2008 con la quale avete portato un opportuno aggiornamento alla questione già oggetto del reclamo presentato dalla Vs. Commissione in data 26.2.2007 relativo al regime dei dividendi "*provenienti da paesi a fiscalità privilegiata*" in Italia.

Tale aggiornamento fa stato:

- a) della più recente prassi interpretativa adottata dall'Amministrazione in risposta ad istanze di contribuenti volte alla disapplicazione preventiva della disciplina dell'integrale assoggettamento ad imposizione<sup>1</sup> di dividendi di "*provenienza da paesi a fiscalità privilegiata*";
- b) delle più recenti modifiche legislative relative "*alla geografia*" delle norme italiane anti-abuso, modifiche tuttavia, non ancora operative.

---

<sup>1</sup> Ex artt. 47, c.4 TUIR per le persone fisiche non esercenti impresa, 59 TUIR per gli imprenditori individuali e le società di persone e 89, c. 3 TUIR per le società di capitali e altri enti.

I miei servizi hanno esaminato la normativa attualmente vigente e la prassi amministrativa applicata in Italia alla luce dei rilievi formulati dalla Vs. Commissione. Con riferimento ai due aspetti di cui sopra, osservano quanto segue:

a) Circa i dubbi quanto alla compatibilità comunitaria, in particolare, sotto il profilo della proporzionalità, delle modalità di prova cui il contribuente è tenuto al fine di dimostrare all'Amministrazione l'intento non elusivo della localizzazione di partecipazioni in "paesi a fiscalità privilegiata", i miei servizi osservano che:

- la disciplina dell'integrale assoggettamento ad imposizione di utili provenienti da soggetti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 21.11.2001 n.429 (di seguito: paesi *black list*) non si applica qualora, tramite la procedura d'interpello<sup>2</sup>, il contribuente dimostri che "*dalla partecipazione non si stato conseguito, sin dall'inizio del periodo del possesso, l'effetto di localizzare i redditi*"<sup>3</sup> in tali paesi;

- l'art.5, comma 3 del DM 429/2001 indica che ai fini della "*risposta positiva*"<sup>4</sup> da parte dell'Amministrazione fiscale, rileva "*in particolare*" il fatto che il soggetto non residente "*svolge effettivamente un'attività commerciale...ovvero il fatto che i redditi conseguiti da tale soggetto sono prodotti in misura non inferiore al 75% in altri Stati o territori diversi*" da quelli *black list* e qui sottoposti a tassazione ordinaria;

Dal tenore letterale della disposizione e alla luce della più recente prassi amministrativa, quale risulta, in particolare, dalle Risoluzioni n.191/E<sup>5</sup> e n.63/E<sup>6</sup> del 2007 cui il Vs. reclamo fa riferimento, emerge senza dubbio un approccio piuttosto concreto e "flessibile" quanto alle modalità e alle circostanze (attinenti a distribuzioni 'direttamente o indirettamente' provenienti da paesi *black list*) su cui l'apprezzamento dei singoli casi da parte dell'Amministrazione deve essere fondato. In tal senso, nella Risoluzione n.63/E l'Agenzia dell'Entrate espressamente chiarisce che "*le esimenti di cui al D.M. n. 429/2001 sono ipotesi menzionate a titolo esemplificativo e non esaustivo*" e che ai fini della disapplicazione della disciplina "CFC" si può tener conto di "*una valutazione concreta dei complessivi risultati fiscali derivanti da una determinata struttura del gruppo societario*". Sulla stessa linea, la Risoluzione n.191/E con riferimento al trattamento degli utili ("eccedenti") in un caso in cui la CFC si frapponeva tra il soggetto residente (controllante) ed un altro soggetto estero operante in un contesto a fiscalità ordinaria precisa che "*non risulta preclusa la possibilità di apprezzare, in sede di interpello, le peculiarità della posizione della società controllante, in coerenza con la ratio antielusiva della disciplina in esame*".

Contrariamente a quanto affermato nel Vs. reclamo<sup>7</sup>, pertanto, sulla base delle informazioni a loro disposizione, i nostri servizi non ritengono che ai fini della disapplicazione del regime fiscale dell'integrale assoggettamento ad imposizione dei dividendi di provenienza da paesi *black list* l'Amministrazione italiana consideri come esclusiva rispetto ad altri elementi di fatto la "prova" circa l'origine da altri Stati (a

<sup>2</sup> Secondo le modalità di cui agli artt.167 e 168 TUIR

<sup>3</sup> Ex art.87, 1 lett. c) TUIR

<sup>4</sup> Nel senso della parziale esclusione da imposizione dei redditi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.

<sup>5</sup> Risoluzione del 27.7.2007

<sup>6</sup> Risoluzione del 28.3.2007 avente ad oggetto una richiesta di disapplicazione della legislazione "CFC".

<sup>7</sup> Pagina 2 dell'Aggiornamento dell'aprile 2008.

fiscalità ordinaria) di almeno 75% dei redditi distribuiti. In tale contesto, peraltro, i nostri servizi, allo stato attuale, non sono in grado di identificare una violazione del diritto comunitario per quanto riguarda le modalità della procedura dell'interpello preventivo e l'onere della dimostrazione da parte del contribuente che "*dalla partecipazione non si stato conseguito, sin dall'inizio del periodo del possesso, l'effetto di localizzare i redditi in paesi black list.*"


- b) Circa le modifiche apportate al regime dei dividendi di cui sopra a seguito dell'inserimento di nuovo art.168-bis TUIR, i nostri servizi hanno preso atto del fatto che il nuovo sistema prevede l'individuazione con decreto ministeriale di *white lists*, di cui una relativa a Stati o territori, che, oltre a consentire un adeguato scambio di informazioni, presentino anche un livello di tassazione che non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. Le nuove *white lists* sono destinate ad includere per un periodo transitorio di cinque anni tutti gli Stati o territori diversi da quelli in precedenza inclusi nella *black list* di cui al D.M. 21 novembre 2001. Al riguardo è previsto<sup>8</sup> che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di pubblicazione nella G.U. dei decreti di approvazione delle nuove liste.

Secondo fonti ministeriali, le autorità italiane stanno lavorando in vista di predisporre i suddetti decreti. In tali circostanze, i nostri servizi non possono che riservarsi di esaminare ulteriormente la compatibilità della nuova disciplina al momento in cui sarà operativa e alla luce dei decreti effettivamente adottati. In tale contesto, per altro, saranno presi in considerazione i risultati dell'attività di coordinazione in materia di legislazioni anti-abuso che gli Stati membri hanno avviato a seguito della Comunicazione della Commissione n.785/2007<sup>9</sup> relativa alle norme anti-abuso e ampiamente citata nel Vs. aggiornamento.

Da quanto precede e tenuto conto altresì della situazione attuale di transizione, in attesa della piena effettività delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2008<sup>10</sup>, i miei servizi ritengono non sussistere attualmente i presupposti di una violazione evidente del diritto comunitario per quanto concerne il regime dei dividendi di provenienza da paesi *black list* come attualmente applicato in Italia.

In assenza di nuove informazioni da parte della Vs. Commissione riguardo nuovi ed ulteriori aspetti della disciplina qui esaminata, entro 1 mese dal ricevimento della presente lettera, i miei servizi procederanno all'archiviazione dello stesso.

Vogliate gradire, egregi Presidenti, i nostri più cordiali saluti.

  
Bert Zuijndorp  
Capo Unità

<sup>8</sup> Ex comma 88, art. 1, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)

<sup>9</sup> COMUNICAZIONE del 10.12.2007 relativa all'applicazione di misure antiabuso nel settore dell'imposizione diretta – all'interno dell'UE e nei confronti dei paesi terzi [GU C/2008/106/ 13](#)

<sup>10</sup> Vedi nota precedente